



Comune di Flaibano

Provincia di Udine

N. 18

COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI INCIDENZA DELLA VARIANTE N. 18 AL PRGC.

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|---------------------|-------------------|------------------|
| Pandolfo Alessandro | Sindaco | Presente |
| De Michieli Valdi | Vice Sindaco | Assente |
| Gallucci Felice | Assessore | Presente |
| Da Pozzo Maurizia | Assessore Esterno | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Riotto Lucia.

Il Sindaco Dott. Pandolfo Alessandro e l'Assessore Esterno Da Pozzo Maurizia partecipano in collegamento audio video.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco, ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Tecnica

Oggetto: presa d'atto della non assoggettabilità alla VAS e asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza della variante n. 18 al PRGC.

Premesso che:

- il Comune di Flaibano (Ud) è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.P.G.R. 0304/Pres. del 18/08/2000;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2004 ha approvato la variante generale n. 01 al Piano Regolatore Generale Comunale avente per oggetto il riconoscimento della zona A.R.I.A n.8/B del Fiume Tagliamento, in applicazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione della L.R. 42/1996, ed il riconoscimento del S.I.C "Magredi di Coz" (Sito di importanza comunitaria - n. 3320024 -Direttiva Habitat di Natura 2000) e su tale strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n. 381/Pres. del 24/02/2005;
- successivamente sono state approntate ulteriori n. 17 varianti al medesimo strumento urbanistico di cui ultima approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 28/04/2021.

Vista la L.R. 23.02.2007, n. 5, recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.

Visto il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. 05.12.2008, n. 16 "Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" e s.m.i.;

Vista la L.R. 25.09.2015, n. 21 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo";

Visto il D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) come modificato dal D.lgt. n. 4 del 16.01.2008 ;

Vista la L.R. n. 11 del 06.05.2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE;

Rilevato che

- la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "*Piano o Programma*" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "*... elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*" siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);
- la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi;
- il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "*... la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ...*";
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 6 comma 3, prevede come "*..Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12...*";
- l'articolo 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata

sulla base di “... un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ...”;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- con successiva L.R.16/08 la Regione Autonoma FVG ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, ha determinato quale:
 - a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano;
 - b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 - c) autorità competente: la Giunta comunale;

la medesima L.R.16/08, all'articolo 4 comma 3, prevede come “...Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...”;

Visto il D.Lgs 152/2006 s.m.i., la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

Vista la richiesta pervenuta in data 07/02/2022 prot. 703 con la quale il Sig. ri D'agostino Lorenzo e Prenassi Sara residenti in Flaibano in Via C. Battisti n. 1, chiedono la possibilità di realizzare una variante al Piano Regolatore Generale Comunale sull' area censita al Foglio n.10 mappale n. 1478 del catasto terreni di Flaibano, di loro proprietà;

Preso Atto che la modifica richiesta è la modifica dell'attuale zona omogenea B1 (aree insediative residenziali storiche trasformate) alla zona omogenea B2 (aree insediative residenziali di completamento);

Rilevato che tali modifiche non comportano incidenza generale sulla zonizzazione di PRGC;

Constatato che tale modifica è motivata dalla necessità di perseguire gli obiettivi di progetto del PRGC in ottica di un intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà, coerentemente con la tipologia dell'edificio in questione, che presente delle caratteristiche edilizie proprie delle costruzioni residenziali circostanti inserite in zona omogenea B2 ed una scarsa coerenza storica e tipologica con i contenuti urbani inseriti in zona omogenea B1 del vigente PRGC;

Vista la relazione conclusiva del progettista in seno alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza a firma dell'Arch Filippo Del Negro con studio in via Dei Gelsi n. 1 – 33030 Coseano -, nella quale sono stati valutati i contenuti della suddetta Variante e dalla quale si evince che la stessa non risulta avere effetti significativi sull'ambiente tali da ritenere necessario l'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e nel contempo evidenzia la mancanza di ricadute sulle componenti ambientali e naturali delle aree ambientali presenti sul territorio comunale;

Indicato che tale variante prenderà cronologicamente il n. “18 “;

Preso atto della Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2019 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente, da parte del Responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare;

Dato Atto che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

1. prendere atto, condividere e fare propri i contenuti della relazione e il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza della Variante n. 18 al PRGC, così come redatta dell'Arch Filippo Del Negro con studio in via Dei Gelsi n. 1 – 33030 Coseano -, acquisiti agli atti con n. prot. 1770 in data 24/03/2022 per cui la Variante di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS e esclusione di Incidenza rendendo così concluso l'iter;
2. conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 28 marzo 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO VINCENZO MONTESANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta in premessa richiamata;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.to Pandolfo Alessandro

Il Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2022 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 18/04/2022, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Flaibano, lì 04/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigina Bisaro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2022 al 18/04/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Flaibano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigina Bisaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

- alla data dell'adozione
 alla data di compiuta pubblicazione